



SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER la
progettazione
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
ai sensi del D.LGS. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'ACA Spa, fermo restando quanto espresso all'art. 2, primo capoverso, del presente disciplinare affida al _____ con Studio Tecnico sito in _____
 - _____, P.IVA _____, l'incarico per l'espletamento delle seguenti prestazioni professionali:

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., consistenti nel le attività di coordinamento durante le fasi di esecuzione dei lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. degli interventi di: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORIO ANALISI " Importo Lavori € 146.293,77

Il professionista dichiara di possedere i requisiti di idoneità morale, tecnica ed operativa per lo svolgimento dell'attività in argomento.

Art. 2 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Il professionista durante la realizzazione dell'opera, coordina l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs n. 50/2016 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 100 D. Lgs 50/2016, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, inoltre, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti al fine di realizzare il coordinamento tra gli operatori finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle interessate.



ACA S.p.A. in House Providing

L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico dell'Ente ed in particolare con il responsabile dei lavori e/o suoi collaboratori.

Il tecnico è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sull'andamento del cantiere e partecipare agli incontri in ufficio o cantiere convocati dal Responsabile dei lavori.

È obbligato inoltre a far presente al responsabile dei lavori, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico.

Art. 3 – NORMATIVA

Nello svolgimento dell'incarico conferito ed accettato con il presente disciplinare, il Professionista incaricato dovrà operare nel rispetto del Dlgs 81/08 con particolare riguardo l'art.92 nonché alle indicazioni del responsabile dei lavori salvo decisioni che comportino responsabilità personali e pertanto di natura soggettiva.

Il Professionista incaricato dovrà assumere la responsabilità e gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti.

Il responsabile dei lavori prima dell'avvio dell'incarico consegnerà al CSE una scheda che disciplina il flusso delle informazioni nelle diverse fasi.

Art. 4 - IMPEGNO DELLE PARTI

L'ACA Spa garantirà al professionista la piena visione della documentazione in suo possesso inerente all'incarico, inoltre autorizzerà il direttore della sicurezza ad accedere nel cantiere per facilitare l'incarico professionale.

L'ACA Spa potrà, per motivi propri, interrompere in modo definitivo lo svolgimento delle attività professionali oggetto del presente disciplinare, impegnandosi a corrispondere gli onorari professionali dovuti per quanto già svolto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materie di compenso delle prestazioni professionali.

Il tecnico incaricato si impegna a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi sostituire, anche per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri Enti.

È tuttavia consentito che il tecnico possa avvalersi di propri collaboratori specializzati. Resta ferma la necessità che ogni atto dell'incarico sia sottoscritto anche dal tecnico titolare dell'affidamento, il quale sarà unico responsabile nei confronti di terzi.

Il professionista incaricato, si impegna ad istituire una sede operativa a distanza tale da garantire il raggiungimento del cantiere, con mezzi di ordinaria disponibilità, entro 1 (un) ora dalla convocazione o dal verificarsi di qualsiasi situazione che richieda la presenza dello stesso in cantiere o presso la sede dell'ACA Spa.

Il professionista incaricato si impegna a condurre il coordinamento di fase di esecuzione dei lavori conformemente a quanto disposto dalle normative in vigore. Il Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori si impegna a svolgere personalmente verifiche assidue, anche giornaliere, presso il cantiere in relazione all'andamento dei lavori ed a presenziare ad ogni sopralluogo, riunione, visita tecnica indetta dall'Autore

competenti afferenti alla sicurezza negli ambiti interferiti dal cantiere, per tutta la durata di esecuzione dei lavori.

In relazione all'incarico di coordinamento di fase di esecuzione dei lavori, il professionista incaricato dovrà, con periodicità mensile, trasmettere tempestivamente al RUP di riferimento rapporto sulle principali attività da lui svolte, in relazione agli obblighi del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In relazione all'incarico di coordinamento di fase di esecuzione dei lavori, il professionista incaricato dovrà, predisporre idonea procedura affinché, a seguito di comunicazione scritta inviata entro 24h, il personale ed eventuali altri soggetti individuati dall'ACA Spa, possano accedere in sicurezza all'area di cantiere.

Art. 5 - COMPENSO DELLE PRESTAZIONI

Il compenso delle prestazioni da corrispondere al tecnico ammonta ad € al netto del ribasso offerto sull'importo degli onorari posti a base di gara.

Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'ACA Spa a qualunque titolo per le prestazioni di cui al presente incarico professionale.

Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

L'importo come sopra, determinato per l'affidamento, resta invariato indipendentemente della durata del cantiere anche se questa dovesse prolungarsi oltre il termine prestabilito per qualsiasi ragione;

In caso di variazione degli importi dei lavori, per cui il tecnico è stato incaricato a consuntivo, l'ACA Spa procederà, in accordo col professionista, alla rideterminazione degli onorari incrementati in modo proporzionale ai maggiori lavori rispetto agli affidati mantenendo fisso il ribasso offerto.

Art. 6 – TEMPI DI ESECUZIONE

I tempi assegnati per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, dipendono da:

- Il rispetto degli obblighi del CSE previsti dall'art. 92 del Dlgs 81/08, anche per evitare sanzioni al responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 93 comma 2, escluso art. 91;
- il rispetto dei tempi fissati dal responsabile del procedimento nelle diverse fasi per garantire la regolare consegna dei lavori e il regolare svolgimento durante l'esecuzione di cui sotto indicati;

Con riferimento all'art. 92 del Dlgs 81/08 abbiamo:

- per il comma 1 lett. a), c), d), e), f): il tempo strettamente necessario e consentito per non incorrere in violazioni di qualunque tipo sia a carico del CSE che del responsabile dei lavori ed evitare rischi a carico di persone e/o cose;

a) per il comma 1 lett. b):

- verifica di ogni singolo POS: 3 gg naturali e consecutivi dalla consegna da parte del responsabile dei lavori o impresa;
- adeguare il PSC e il fascicolo tecnico: a) nel momento in cui si manifesta la necessità, se il mancato adeguamento può comportare sanzioni a carico del responsabile dei lavori oppure rischi a carico di persone e/o cose; b) 3 gg nel caso in cui non ricorrono le situazioni di cui sopra ma è indispensabile garantire il regolare avvio e prosecuzione dei lavori.

Art. 7 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente documento, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:

- le spese per i viaggi e le missioni;
- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie;
- la collaborazione con altri professionisti di cui il professionista incaricato dovesse servirsi nell'espletamento dell'incarico;
- l'imposta sul valore aggiunto nella misura prevista dalla legge vigente;
- Cassa Previdenziale nella misura prevista dalla legge vigente;
- il costo per polizza assicurativa;
- tutte le indagini, rilievi, di qualunque tipo, necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- tutto quanto necessario per ottemperare a quanto previsto dal Dlgs 81/08;
- riunioni, sopralluoghi, ecc.
- il maggior tempo a causa del ritardo per qualunque ragione dell'ultimazione dei lavori.

Art. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La liquidazione dei compensi sarà effettuata mediante atto amministrativo, dietro presentazione di specifica della prestazione, compilate secondo le modalità indicate nella previsione parcellare esposta in sede preventiva, in base al seguente schema:

1. acconti del 90% degli onorari dovuti per coordinamento in fase di esecuzione dei lavori, emessi contestualmente ed in proporzione alla quota di lavori contabilizzati, secondo gli stati di avanzamento sottoscritti dal D.L. (S.A.L.);
2. saldo del 10 % dell'onorario relativo al coordinamento in fase di esecuzione dei lavori ad avvenuta emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.

Art. 9 - VARIAZIONE DEGLI ONORARI PREVENTIVATI

- 1) Nel caso in cui l'ACA Spa, di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente incarico, al professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della



revoca.

- 2) Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico.
- 3) Nel caso in cui il Professionista a causa di malattia grave, o per ogni altro motivo grave, si trova nell'impossibilità di portare a termine l'incarico, la sua sostituzione viene proposta alla Amministrazione da lui medesimo o dai suoi aventi diritto.
- 4) È facoltà dell'ACA Spa risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, ove il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
- 5) La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso, senza obbligo di messa in mora; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
- 6) Le variazioni al PSC laddove alterano il programma dei lavori, devono essere preventivamente discusse con il DL e il responsabile dei lavori.
- 7) Il professionista risponde degli eventuali maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni lavori o altri atti o comportamenti non autorizzati dal DL e/o Responsabile dei lavori, fatto salvo le sospensioni ai sensi del Dlgs 81/08 art. 92 comma 1 lettera f).
- 8) In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni professionali, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile dei lavori.

Art. 10 – GARANZIE

Il professionista, se dovesse essere responsabile di un sinistro, si impegna a risarcire cose e persone attivando la polizza assicurativa.

Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause e/o liti, il professionista dovrà sostenere e sollevare comunque il committente da ogni responsabilità.

A tal fine, il professionista deve essere in possesso di una polizza di responsabilità civile e professionale che copra:

- i danni alle cose subiti dall'ACA Spa o da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere e ogni altra cosa mobile o immobile verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- i danni causati a persone.



Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in House Providing
Via Maestri del Lavoro D'Italia, 81 - 65125 Pescara
Tel 08541781 - Fax 0854156113 - P. IVA 01318480688 - C.F. 91015370655



Il professionista si obbliga a presentare copia della predetta polizza all'atto della sottoscrizione del contratto, che dia la copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

Resta inteso, che l'esistenza e quindi validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui sopra è condizione essenziale, pertanto qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno subito.

I massimali minimi che la polizza dovrà assicurare non potranno essere inferiore ai seguenti valori:

- a) per ogni sinistro € 3.000.000,00
- b) per ogni persona € 3.000.000,00
- c) per danni a cose € 3.000.000,00

ART. 11 - EFFETTI DEL DISCIPLINARE D'INCARICO

- 1) Saranno a carico del professionista le spese e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare e per quanto non in contrasto con lo spirito dello stesso, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
- 2) I materiali consegnati, anche se non facenti parte della stesura finale, rimarranno di piena e assoluta proprietà dell'ACA Spa che potrà farne oggetto di pubblicazione nelle forme e nei modi più opportuni fermo restando l'obbligo di citare i nominativi dei professionisti incaricati.
- 3) Il presente disciplinare è senz'altro impegnativo per il professionista, mentre diventerà tale per l'ACA Spa dalla data d'assunzione del provvedimento d'affidamento dell'incarico.
- 4) Le parti si danno reciprocamente atto che l'incarico di cui al presente disciplinare si configura unicamente quale rapporto d'incarico professionale di collaborazione ed esclude tassativamente la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra ACA Spa ed il professionista incaricato.
- 5) Sottoscrivendo il presente disciplinare il professionista incaricato dichiara inoltre di applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e altresì di rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, sicurezza previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- 6) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del professionista incaricato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.



- 7) Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
- 8) I collaboratori, dei quali il soggetto incaricato si avvalga ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, devono prestare la propria opera nell'ambito di un rapporto di collaborazione stabile con il soggetto professionale affidatario dell'incarico, come prescritto nel successivo articolo.
- 9) Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la Stazione Appaltante;
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale e europeo;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della



procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è:

Infoteam S.r.l.
Viale G. Marconi, 310
65127 Pescara
Tel. +390854516370 r.a.
Fax +390854516180
Email go@goinfoteam.it

Registro Imprese di Pescara: n. 01538680685
P.Iva e Codice fiscale: IT01538680685
Numero R.E.A.: PE – 109418
Capitale sociale: Euro 10.329,13 i.v.



Art. 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Committente e il Professionista incaricato, ove non siano risolte in via amichevole, saranno deferite ad un collegio arbitrale il quale, nell'assolvimento del mandato ricevuto avrà il compito d'interpretare la volontà espressa dalle parti nel contratto e quindi derimere le controversie nei limiti della volontà stessa delle parti, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 50/2016 art. 209. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale (art. 210), Ciascuna delle parti designa l'arbitro di propria competenza, mentre il presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale.

Art. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Pena la nullità assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il soggetto partecipante si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

1. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. In ossequio a quanto previsto dal sopracitato art. 3 della Legge 136/2010, l'appaltatore, pena la nullità assoluta del relativo contratto, inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
3. Ove il soggetto aggiudicatario non abbia perfettamente e completamente

ottemperato senza giustificato motivo a tutto quanto sopra richiesto, o non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno stabilito, l'Amministrazione disporrà il soggetto stesso decaduto dall'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

ART. 15 DOMICILIO

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) l'ACA Spa- in House Providing – Via Maestri del Lavoro d'Italia -65125 Pescara, nella persona dell'Ing. Lorenzo Livello in qualità di Direttore tecnico e RUP dell'intervento, indirizzo PEC aca.pescara@pec.it;
- b) il Professionista presso il proprio studio:

IL PROFESSIONISTA

IL RUP
Dott. Ing. Lorenzo Livello

